

BOZZE DI STAMPA

14 novembre 2019

N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (1547)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.0.526 (già 5.26)

FLORIDIA, PUGLIA, TRENTACOSTE, LA MURA, CASTELLONE, MANTERO,
NUGNES

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 29-*quaterdecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente:

"Art. 29-*quindicies*.

(Valutazione di Impatto Sanitario nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale e nelle Aree di Crisi Ambientale Complessa)

1. I progetti ricompresi negli allegati II e III della parte seconda del presente decreto sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale che insistono nei Siti di Interesse Nazionale e nelle Aree di Crisi Ambientale Complessa, sono sottoposti a Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) secondo linee guida emanate con decreto del Ministro della Salute. La VIS costituisce parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. I progetti di cui al comma 1, già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 si adeguano alla VIS e alle relative prescrizioni che costituiscono modifiche sostanziali, a pena della revoca dell'autorizzazione.

3. Entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le procedure per il rilascio della VIS"».

1.0.22

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni volte a ridurre il contenzioso in materia di accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012)

1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10% dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza».

Art. 4

4.16 (testo 2)

NUGNES, DE PETRIS, DE BONIS, DE FALCO, FATTORI, MARTELLI

Al comma 3, sostituire le parole «può avvalersi» con le seguenti « si avvale, attraverso apposite convenzioni, con particolare riferimento al quadro conoscitivo e alle definizioni dei criteri per la valutazione della fase attuativa dei progetti»;

4.65 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

4.280 (testo 2) [già 4.0.28 (testo 2)]

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis A decorrere dal 1 gennaio 2020 nelle aree interessate da elevata criticità idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo.»

4.0.17 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

4.0.18 (testo 2)

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.4-bis

(Istituzione del Fondo per la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare, per gli anni 2020, 2021 e 2022, interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, singole o associate.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, entro il termine di sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e del turismo".

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Art. 6

6.2 (testo 2)

NUGNES, DE PETRIS, DE BONIS, DE FALCO, FATTORI, MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «e i concessionari di servizi pubblici» con le seguenti: «i concessionari di servizi pubblici nonché i fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità».
